

Regione Emilia-Romagna
Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
Assessorato Sanità

Prot. n.

ASS/VET/0 1523/7

Bologna, li 30 NOV. 2001

Lett. 2365

AC/ac

Oggetto: Art. 17 c.4 D.M. 306/01 – richiesta chiarimenti.
Risposta.



- Presidente dell'Ordine
Dei Medici Veterinari
Provincia di Forlì – Cesena
Dott. G.Lazzarini
Via G. Marchini, 1
47100 Forlì
- e, p.c. - Ai Presidenti degli Ordini
dei Medici Veterinari
Regione Emilia Romagna
Loro Sedi
- Ai Responsabili Servizi Veterinari
Aziende U.S.L..
47100 Forlì
47023 Cesena

In risposta a quanto richiesto con nota prot. 300 del 24.X.01 qui pervenuta in data 08.XI.01, si comunica quanto segue.

L'art. 17 del D.M. 306/01 va a regolamentare le modalità di tenuta delle scorte di medicinali veterinari negli impianti di cura degli animali come espresso chiaramente dal titolo stesso del citato articolo. Il comma 1 definendo che "...omissis..."le scorte di medicinali veterinari nelle strutture veterinarie autorizzate all'esercizio dell'attività professionale, sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura"...omissis..."individua, a nostro avviso:

1. Gli impianti di cura degli animali come strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale;
2. La responsabilità del direttore sanitario per la gestione del medicinale veterinario.

Ripercorrendo i vari commi dell'art.17, il direttore sanitario ha:

la responsabilità diretta:

- di tenere l'elenco aggiornato dei Medici Veterinari che possono utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su richiesta delle autorità di controllo (art. 17 c.2);
- di annotare "...omissis..." i medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura...omissis... possono essere ceduti anche alle strutture veterinarie...omissis...sotto il controllo del direttore sanitario che annota i relativi carico e scarico nel registro delle scorte registrando i trattamenti effettuati secondo quanto previsto al comma 4" ...omissis... (art. 17 c. 6);

la responsabilità di controllo:

- in base al disposto dell'art.17 c.1, sopra riportato per la parte di interesse.

Per completezza infine si rinvia, per la tenuta di scorte di medicinali veterinari negli impianti di allevamento e custodia di animali produttori di alimenti per l'uomo, all'art.12 del D.M. in parola.

Rimanendo disponibili per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE
(dott. IVANO MASSIRIO)

